

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1983

che modifica la decisione 82/813/CEE recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(83/139/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;

considerando che la Jugoslavia, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunità economica europea;

considerando che, con decisione 82/813/CEE ⁽³⁾, la Commissione ha adottato l'elenco di istituti iugoslavi autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità;

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 della suddetta decisione, gli Stati membri vietano l'importazione delle carni fresche in provenienza da qualsiasi altro stabilimento, eccettuati tuttavia quelli riconosciuti

ufficialmente dalle autorità iugoslave il 1° giugno 1982;

considerando che sono state constatate omissioni nelle proposte fatte il 1° giugno 1982 e che i complementi necessari sono stati comunicati il 3 marzo 1983 dalle autorità iugoslave; che occorre apportare la corrispondente modifica alla decisione 82/813/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 82/813/CEE, i termini « e del 3 marzo 1983 » sono inseriti dopo i termini « del 1° giugno 1982 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 343 del 4. 12. 1982, pag. 21.